

**ACCORDO – TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA<sup>1</sup>**

Con la presente scrittura privata di fornitura (di seguito “Accordo”), tra

- la ditta individuale/società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_, con numero di codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, nel presente atto rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante, da qui in avanti chiamata “Gestore”;

e

- la ditta individuale/società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_, con numero di codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, nel presente atto rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante, da qui in avanti chiamata “Fornitore”,

**premesse che**

- a) il presente Accordo rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione degli effluenti zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall’inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184 bis e 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- b) il Gestore intende procedere alla realizzazione e alla gestione di un impianto di produzione di energia da biomassa mediante la valorizzazione degli effluenti zootecnici (di seguito “effluente”) e/o dei sottoprodotti (di seguito “sottoprodotti”) aventi le caratteristiche elencate al medesimo comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il Fornitore conduce un <sup>2</sup> \_\_\_\_\_, dal cui ciclo produttivo ottiene <sup>3</sup> \_\_\_\_\_ nelle quantità tal quale di \_\_\_\_\_ t/m<sup>3</sup>, pari a quantità di sostanza secca \_\_\_\_\_ t/m<sup>3</sup> (cancellare unità di misura non utilizzata);
- d) tale attività rientra nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007 \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> Ex articoli 184 bis e 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

<sup>2</sup> Indicare se trattasi di allevamento zootecnico, nel rispetto di tutte le normative ambientali e che riguardano il benessere animale, ovvero di altra attività (*da specificare*).

<sup>3</sup> Effluente zootecnico (materie fecali di origine zootecnica), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso ex comma 1, lettera f) art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006 ovvero sottoprodotto (*da specificare*) ex comma 184 bis del medesimo Decreto Legislativo.

- e) l'effluente ovvero il sottoprodotto oggetto del presente Accordo è pertanto costituito da <sup>4</sup>  
\_\_\_\_\_, il cui materiale di base è il seguente:  
– \_\_\_\_\_;  
– \_\_\_\_\_;  
– \_\_\_\_\_;  
– \_\_\_\_\_;
- f) per i sottoprodotti oggetto del presente Accordo ricorrono la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera qq) nonché le condizioni di cui al comma 1, o i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
- sono originati da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione dei materiali medesimi;
  - è certo che saranno utilizzati, nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del Gestore;
  - saranno utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale buona pratica industriale o agricola;
  - presentano tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, e il loro uso specifico è legittimo e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- g) pertanto, le biomasse (effluenti o sottoprodotti) utilizzate nell'ambito del processo di produzione di energia da biomasse attuato dal Gestore e oggetto del presente Accordo non costituiscono rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente Accordo, tali da costituire un unico inscindibile contesto con le pattuizioni del presente atto,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **1. OGGETTO DELL'ACCORDO**

- a) Il presente Accordo disciplina il rapporto di conferimento/ritiro dell'effluente/sottoprodotto intercorrente tra il Fornitore, dai cui cicli di produzione originano dette biomasse, e il Gestore, che le ritira e che le utilizza esclusivamente per la produzione di energia con le finalità indicate nelle premesse.
- b) Le biomasse oggetto di cessione/ritiro nell'ambito del rapporto disciplinato dal presente Accordo devono possedere le seguenti caratteristiche chimico/fisiche<sup>5,6</sup>

<sup>4</sup> Descrivere dettagliatamente il contenuto della tipologia della biomassa oggetto dell'Accordo.

<sup>5</sup> È possibile individuare una tolleranza dei valori medesimi che – di norma – non dovrà essere superiore del 5% per azoto e fosforo e del 10% per s.s. e C/N.

<sup>6</sup> Tutti i quantitativi sotto esposti debbono essere calcolati secondo i metodi e con i criteri stabiliti dalla disciplina regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.

- quantità totale di azoto (kg) \_\_\_\_\_;
- quantità totale di fosforo (kg) \_\_\_\_\_;
- sostanza secca (s.s.) (%) \_\_\_\_\_;
- rapporto C/N \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

c) Le biomasse non devono, altresì, contenere materiale classificabile come rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

## **2. CONDIZIONI REALIZZATIVE**

- a) L'obbligo del Fornitore di fornire le biomasse al Gestore, e l'obbligo del Gestore di acquisirle sono soggetti alle condizioni vincolative previste alla lettera f), comma 1 dell'articolo 185 nonché del comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive recenti modifiche e integrazioni e al verificarsi dell'entrata in esercizio dell'impianto per la produzione di energia del Gestore.
- b) Il Gestore è tenuto ad attivare il ritiro delle biomasse alle condizioni previste dal presente Accordo non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

## **3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI REALIZZATIVE**

- a) Il Gestore comunicherà al Fornitore la data prevista dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia, con lettera raccomandata A/R o comunicazione equipollente.
- b) Qualora non si verificassero le condizioni realizzative dell'articolo 2, il Fornitore è tenuto ad attivare le procedure di cui all'articolo 10.

## **4. OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

- a) Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, è tenuto a fornire annualmente l'effluente o il sottoprodotto al Gestore nei quantitativi stabiliti dal successivo articolo 6, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

## **5. DURATA DELL'ACCORDO**

- a) Il presente Accordo ha una durata di anni \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )<sup>7</sup> decorrenti dalla data della sua registrazione, ovvero dal \_\_\_\_\_.
- b) Non è ammesso il rinnovo tacito del presente Accordo.

## **6. DIRITTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE**

---

<sup>7</sup> La durata dell'Accordo non deve essere inferiore ad anni 10 per le Manifestazioni di interesse di cui alla DGR n. 398/2009.

- a) Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, si obbliga a fornire annualmente al Gestore le biomasse di cui alla lettera e) delle premesse in quantità pari a \_\_\_\_\_ t/m<sup>3</sup> tal quale e pari a \_\_\_\_\_ t di sostanza secca (s.s.), con le caratteristiche descritte all'articolo 1, lettera b).
- b) Il Fornitore si obbliga a consentire al Gestore, in qualunque momento, il controllo quali-quantitativo sull'effluente/sottoprodotto oggetto della fornitura.
- c) Il Fornitore di effluente, in base a quanto specificato nella delibera della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, intende avvalersi in virtù del presente accordo dell'opportunità di computare il volume complessivo delle vasche e delle concimaie destinate allo stoccaggio degli effluenti medesimi, mediante la sommatoria dei volumi di stoccaggio presenti nell'azienda nonché dei volumi da realizzarsi nell'ambito dell'impianto interaziendale di produzione di energia.
- d) Nell'ipotesi di utilizzo delle opportunità richiamate alla precedente lettera c), il Fornitore dovrà essere comunque in grado di stoccare nell'ambito delle proprie strutture aziendali, in conformità alle specifiche disposizioni in materia di gestione degli effluenti e per un periodo di tempo non inferiore a un mese, gli effluenti medesimi, fermo restando l'impegno contrattuale del Gestore al ritiro degli stessi nei quantitativi stabiliti.
- e) Nel caso di fornitura di effluente, la quantità fornita annualmente potrà essere ridefinita dal Fornitore, previo accordo scritto col Gestore, in funzione dell'introduzione di tecnologie per la riduzione del carico di effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento o all'applicazione della normativa sul benessere degli animali e/o sull'utilizzazione degli effluenti zootecnici, nonché in caso di circostanze di carattere eccezionale, debitamente documentate.
- f) Nel caso il presente Accordo riguardi un sottoprodotto, il Fornitore, qualora necessario, dovrà disporre della possibilità di stoccare, nelle condizioni di massima tutela ambientale ed igienico sanitaria, la quantità oggetto di cessione, fermo restando l'impegno contrattuale del Gestore del ritiro del sottoprodotto nei quantitativi stabiliti.
- g) Il Fornitore darà immediata comunicazione al Gestore mediante lettera raccomandata con A/R – o comunicazione equipollente – di ogni ritardo o impedimento relativo alla consegna del quantitativo di effluente/sottoprodotto nei termini del presente Accordo.
- h) Nel caso di aumento o diminuzione della quantità di effluente/sottoprodotto disponibile per la fornitura, è data parimenti la facoltà di aumentare o diminuire i termini del presente Accordo, previo accordo scritto fra le Parti.
- i) Qualora il Fornitore cessi l'attività e, pertanto, non produca l'effluente/sottoprodotto oggetto del presente Accordo, è tenuto a comunicare formalmente al Gestore – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – la data prevista per il termine dell'attività con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.

## **7. DIRITTI E OBBLIGHI DEL GESTORE**

- a) Il Gestore si obbliga a ricevere dal Fornitore annualmente la quantità di effluente/sottoprodotto indicata nel presente Accordo.
- b) Il Gestore dovrà provvedere alla pesa di ciascun automezzo immediatamente prima ed immediatamente dopo il rovesciamento del carico di effluente/sottoprodotto presso l'impianto di produzione di energia.
- c) Il Gestore dovrà utilizzare la pagina 1 (frontespizio) e la pagina 3 del "Registro di conferimento e rilascio" di cui all'allegato C1 alla DGR n. 2439/2007, per la registrazione delle quantità annue di effluente/sottoprodotto conferito.
- d) Nel caso di utilizzazione agronomica diretta del materiale rilasciato dall'impianto da parte del Gestore. Il Gestore assicura la disponibilità di terreni utili allo spandimento dei materiali rilasciati dall'impianto di trattamento in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e nel rispetto dei divieti di spandimento territoriali e stagionali, nonché l'utilizzo nelle fasi di trasferimento su strade pubbliche dell'allegato C2 alla DGR 2439/2007 che costituisce documento di trasporto. Tale allegato verrà utilizzato dal Gestore/Fornitore anche nell'ipotesi di riconsegna dei materiali rilasciati al Fornitore.
- e) Qualora il Gestore cessi l'attività e, pertanto, non sia disponibile a ricevere l'effluente/sottoprodotto dal Fornitore, è tenuto a comunicare formalmente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – la data prevista per il termine dell'attività suddetta con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.
- f) Nel caso di scambio a titolo oneroso. Il Gestore riconosce al Fornitore, per le quantità di materiale fornito, un corrispettivo economico pari a Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Qualora nel corso del periodo di efficacia del presente Accordo l'entità del corrispettivo venga modificata rispetto a quella iniziale, questa sarà nuovamente concordata entro il termine di scadenza dell'annualità precedente a quella a cui detto corrispettivo andrà applicato. Il relativo atto di modifica dell'entità del corrispettivo economico, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà un allegato indispensabile per la validità del presente Accordo.

## **8. DIRITTI E OBBLIGHI CONGIUNTI DEL GESTORE E DEL FORNITORE**

- a) Il trasporto dell'effluente/sottoprodotto è a carico del \_\_\_\_\_
- b) Il giorno e l'ora della consegna/ritiro saranno concordati di volta in volta tra le Parti, fatto salvo il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d) dell'articolo 6.
- c) Le Parti possono concordare una diversa tempistica del ritiro/consegna dell'effluente/sottoprodotto, nel rispetto delle altre clausole previste nel presente Accordo.
- d) Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta non oltre le 48 ore che precedono l'evento programmato.
- e) Comunicazioni successive alle 48 ore che precedono il ritiro/consegna sono regolamentate nel seguente modo:\_\_\_\_\_.

**9. CONTROLLI SULL'EFFLUENTE/SOTTOPRODOTTO**

- a) Tutto l'effluente/sottoprodotto fornito dal Fornitore deve essere conforme a quanto specificato nell'articolo 1 del presente Accordo.
- b) Il Gestore ha la facoltà di eseguire controlli al fine di verificare le caratteristiche fisico-chimiche dell'effluente/sottoprodotto riportate al precedente articolo 1.
- c) I test dovranno essere effettuati secondo modalità e standard internazionalmente accettati.
- d) Nell'ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Accordo, il Gestore provvederà a contestare tale fatto al Fornitore in forma scritta con raccomandata con A/R – o mezzo equipollente – anticipandone il contenuto anche a mezzo fax.
- e) L'accertamento della non conformità per almeno \_\_\_\_\_ dell'effluente/sottoprodotto fornito costituisce per il Gestore giusta causa di risoluzione del presente Accordo.

**10. INADEMPIENZE**

- a) In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti ed agli obblighi derivanti dal presente Accordo, ciascuna delle Parti, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, con comunicazione A/R o equipollente, segnala l'irregolarità alla Controparte, chiedendo la regolarizzazione delle condizioni contrattuali entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore ai 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dal presente Accordo, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.
- b) Nel caso del perdurare del comportamento inadempiente, successivamente alla diffida e al trascorrere dei termini di cui alla precedente lettera a), la Parte danneggiata può risolvere il presente Accordo senza onere alcuno.

**11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

- a) Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, o altre calamità naturali, scioperi, serrate, o altre azioni da parte delle maestranze, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo fax.

- b) In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Accordo restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

## **12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Accordo si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R inviata a cura della Parte che intende avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi:

- insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale o a procedure esecutive di una delle due Parti ;
- mancato ritiro o ricezione del prodotto, da parte del Gestore nei tempi e con le modalità stabilite;
- mancato conferimento del prodotto, da parte del Fornitore, nei tempi e con le modalità stabilite.

## **13. DIRITTO DI RECESSO DALL'ACCORDO**

Le Parti escludono concordemente il diritto al recesso anticipato dal presente Accordo, salvo il caso di cessazione dell'attività del Fornitore, ristrutturazione dell'attività o di vendita dello stabilimento con destinazione diversa da quella originaria, o documentate cause di forza maggiore. Il Gestore potrà recedere anticipatamente nel caso di cessazione dell'attività dell'impianto.

## **14. CESSIONE DEL PRESENTE ACCORDO**

- a) Il Fornitore, ferme restando le medesime ed immutate condizioni contrattuali, consente fin d'ora a che il Gestore sostituisca in qualsiasi momento a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. La cessione del contratto diverrà pienamente efficace e vincolante per il Fornitore dal momento in cui gli verrà notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- b) Qualora il Gestore sostituisca a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente Accordo con modifica delle condizioni contrattuali, il Fornitore può recedere dall'Accordo stesso senza conseguenza alcuna.

## **15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

- a) Nessuna delle Parti rivelerà o userà se non ai fini del presente Accordo le informazioni riservate acquisite, salvo che abbia ottenuto un preventivo consenso scritto dall'altra Parte. Tale obbligo vige sia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale che dopo la cessazione dello stesso.
- b) Tale obbligo non si estende:
- alle informazioni riservate che ciascuna Parte effettuerà con i propri consulenti professionali, avvocati, assicuratori, banche, proprie controllate o controllanti;
  - ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli altri Soggetti competenti in materia di controlli ambientali.

**16. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Accordo.

**17. FORO COMPETENTE**

Foro competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente Accordo sarà esclusivamente il foro di \_\_\_\_\_.

**18. RINVIO ALLA LEGGE**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di filiera si rinvia alle norme di Legge.

**19. REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo deve essere registrato a carico del Gestore.

**Il Gestore**

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

**Il Fornitore**

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui agli articoli 2 (condizioni realizzative), 3 (verifica delle condizioni realizzative), 4 (obbligo di conferimento), 5 (durata dell'Accordo), 6 (diritti e obblighi del Fornitore), 7 (diritti e obblighi del gestore), 8 (diritti e obblighi congiunti del Gestore e Fornitore), 9 (controlli sull'effluente/sottoprodotto), 12 (clausola risolutiva espressa), 13 (diritto di recesso dall'accordo), 14 (cessione del presente Accordo), 15 (obbligo di riservatezza), 17 (foro competente).



**Il Gestore**

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

**Il Fornitore**

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Luogo, li data